

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DA PARTE DEI SOCI SULLA SOCIETÀ ACQUE DEL CHIAMPO SPA DI UN
CONTROLLO ANALOGO A QUELLO ESERCITATO SUI PROPRI SERVIZI
(ai sensi dell'articolo 16 dello statuto di Acque del Chiamo SPA)

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di gennaio (22.01.2018), tra i sottoscritti:

- 1) Livio Bertola, nato a Cava dei Tirreni (SA) il 25.03.1957, Segretario Comunale, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nelle sue qualità di legale rappresentante del **Comune di Altissimo** con sede ivi in via Roma, n. 1, ove per la carica domiciliato, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale di Altissimo in data 21.11.2017, n. 32;
- 2) Maddalena Sorrentino, nata a Somma Vesuviana (NA) il 15.01.1959, Segretario Comunale, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nelle sue qualità di legale rappresentante del **Comune di Chiamo** con sede ivi in Piazza G. Zanella, n. 42, ove per la carica domiciliato, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale di Chiamo in data 30.10.2017, n.50;
- 3) Pier Paolo Carisano, nato a Padova il 05.08.1956, Segretario Comunale, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nelle sue qualità di legale rappresentante del **Comune di Crespadoro** con sede ivi in Piazza Municipio, n. 3, ove per la carica domiciliato, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale di Crespadoro in data 27.11.2017, n. 29;
- 4) Pasquale Finelli, nato a Benevento il 05.05.1962, Segretario Comunale, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nelle sue qualità di legale rappresentante del **Comune di Nogarole Vicentino** con sede ivi in Piazza G. Marconi, n. 1, ove per la carica domiciliato, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale di Nogarole Vicentino in data 27.10.2017, n.22;
- 5) Gabriele Tasso, nato ad Arzignano (VI) il 26.07.1988, Sindaco, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nelle sue qualità di legale rappresentante del **Comune di San Pietro Mussolino** con sede ivi in via Chiesa Nuova, n. 3, ove per la carica domiciliato, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale di San Pietro Mussolino in data 18.12.2017, n. 43.
- 6) Massimiliano Spagnuolo, nato a Gioia del Colle (BA) il 12.04.1967, Segretario Comunale, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nelle sue qualità di legale rappresentante del **Comune di Brendola** con sede ivi in Piazza Marconi, n. 1, ove per la carica domiciliato, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale di Brendola in data 27.10.2017, n. 40;
- 7) Pasquale Finelli, nato a Benevento il 05.05.1962, Segretario Comunale, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante del **Comune di Lonigo** con sede ivi in via Castelgiuncoli, n.5, ove per la carica domiciliato, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale in data 22.12.2017, n. 98;
- 8) Elisa Conforto, nata a Monselice (PD) il 03.08.1978, Segretario Comunale, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nelle sue qualità di legale rappresentante del **Comune di Montorso Vicentino** con sede ivi in Piazza G. Malenza, n. 39, ove per la carica domiciliato, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale di Montorso Vicentino in data 31.10.2017, n. 38;
- 9) Roberto Borghero, nato a Montebelluna (VI) il 26.06.1959, Vice Segretario Comunale, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante del **Comune di Montebelluna Maggiore** con sede ivi alla via Roma n. 5, ove per la carica domiciliato, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale in data 26.10.2017, n. 55;
- 10) Stefania Di Cindo, nata a Torino il 03.02.1967, Segretario Comunale, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante del **Comune di Arzignano** con sede ivi in Piazza Libertà, n.12, ove per la carica domiciliato, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale del 18.10.2017, n.69

in appresso denominati "Enti Locali"

PREMESSO

- che lo Statuto di Acque del Chiamo SPA riconosce ai Comuni strumenti idonei ad esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo i principi del diritto comunitario;
- che è necessario sottoscrivere tra gli enti locali soci la presente convenzione, al fine di garantire a ciascuno di essi il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- che il sopra ricordato art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000 disciplina la stipula di convenzioni tra Enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e in particolare il relativo comma 4° prevede che le convenzioni tra Enti locali possono stabilire anche la costituzione di uffici pubblici ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le modalità di esercizio da parte degli Enti locali soci nei confronti di Acque del Chiamo SPA del controllo analogo a quello esercitato nei confronti dei propri servizi, secondo i principi dell'ordinamento comunitario, tramite organi appositamente costituiti.

Art. 2 – Durata

1. Gli Enti locali convengono di fissare la durata della presente Convenzione coincidente con quella dell'affidamento diretto ("in house") ad Acque del Chiamo della gestione del servizio idrico integrato, e cioè fino al 01.03.2030, come risulta dalla deliberazione dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale Valle del Chiamo nr. 07 del 21.06.2016.

Art. 3 – Assemblea di coordinamento intercomunale

1. L'esercizio da parte degli Enti locali di un controllo, nei confronti di Acque del Chiamo S.p.A., analogo a quello esercitato sui propri servizi, viene effettuato attraverso l'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 16 dello Statuto costituita dai rappresentanti legali o loro delegati di ciascun Ente locale. Ciascun rappresentante in seno all'Assemblea di coordinamento intercomunale esprime un solo voto – così detto voto per testa - e questo al fine di garantire a tutti gli Enti Locali soci lo stesso controllo sulla società.
2. L'Assemblea di coordinamento intercomunale rappresenta la sede nella quale si svolge la consultazione tra gli Enti locali circa la gestione dei servizi pubblici svolti da Acque del Chiamo spa nonché relativamente all'andamento generale dell'Amministrazione della Società. A tal fine, almeno due volte all'anno, saranno invitati ad esporre apposita relazione davanti all'Assemblea il Presidente/Amministratore Unico e il Direttore Generale della Società.
3. L'Assemblea di coordinamento intercomunale esprime un parere preventivo vincolante sul bilancio di esercizio di Acque del Chiamo spa, nonché sul piano industriale della società e sugli altri eventuali documenti di tipo programmatico che la società, in base al relativo statuto, è tenuta a trasmettere alla Assemblea di coordinamento intercomunale, sulla nomina di amministratori o sindaci.

Il parere relativo al Bilancio e agli altri atti viene trasmesso all'Assemblea dei soci di Acque del Chiampo spa al fine della definitiva approvazione, compatibilmente con la normale attività della società ed il rispetto dei termini di legge.

L'Assemblea, altresì, esprime il parere preventivo vincolante per le modifiche allo statuto della Società, inviando senza ritardo gli atti di cui al presente periodo ai singoli Enti locali per quanto di competenza.

4. L'Assemblea di coordinamento intercomunale esprime, infine, il parere preventivo vincolante qualora la Società intenda attivare l'erogazione di servizi pubblici ulteriori compatibili con l'attività del Servizio Idrico integrato ed altri servizi a favore di enti soci, non soci e di privati.

5. L'Assemblea di coordinamento intercomunale nomina al proprio interno una Commissione di Vigilanza.

6. Per la propria organizzazione e funzionamento l'Assemblea di coordinamento intercomunale ha sede presso la sede della società Acque del Chiampo spa e si avvale degli uffici di quest'ultima.

Art. 4 – Funzionamento dell'Assemblea di Coordinamento intercomunale

1. L'Assemblea di Coordinamento intercomunale si riunisce presso la propria sede ovvero presso la sede di uno degli Enti locali aderenti alla presente Convenzione, per iniziativa del suo Presidente oppure quando ne facciano richiesta tanti Enti locali che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei soci. In ogni caso, l'Assemblea di coordinamento intercomunale si deve riunire prima delle Assemblee di Acque del Chiampo spa che abbiano per oggetto le modificazioni dello statuto, l'approvazione dei bilanci, l'approvazione del piano industriale e degli altri documenti di tipo programmatico o la nomina di amministratori o sindaci, l'attivazione dell'erogazione di ulteriori servizi pubblici.

2. Il Presidente dell'Assemblea viene eletto dall'Assemblea medesima tra i propri componenti con la maggioranza di cui al successivo comma 4° del presente articolo e resta in carica tre anni e comunque non oltre la scadenza del proprio incarico.

3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente a mezzo di comunicazione con posta elettronica certificata con un preavviso di dieci giorni. I rappresentanti degli Enti locali devono partecipare all'Assemblea di coordinamento intercomunale essendo preventivamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale.

4. Fermo restando l'impegno degli Enti locali a concordare soluzioni comuni in ordine agli argomenti sui quali deve esprimersi l'Assemblea di coordinamento intercomunale, la stessa delibera con il voto favorevole di tanti Enti locali che rappresentino la maggioranza assoluta degli Enti locali aderenti alla Società e che rappresentino almeno il 65% di quote del capitale. Si prescinde da quest'ultimo quorum, qualora sul provvedimento vi sia il voto unanime espresso da tutti gli enti locali soci, con esclusione del socio di maggioranza.

5. Ciascun Ente locale è obbligato a votare nelle Assemblee di Acque del Chiampo spa, uniformandosi alla volontà espressa dall'Assemblea di coordinamento intercomunale. Gli Enti locali restano liberi di esprimere nell'Assemblea della società il proprio personale intendimento nel caso in cui nell'ambito dell'Assemblea di Coordinamento il quorum indicato al precedente comma 4° non sia raggiunto per due successive votazioni ovvero in relazione a quelle deliberazioni dell'Assemblea della Società che ai sensi di legge consentono al socio dissenziente di recedere dalla società.

6. L'organizzazione ed il funzionamento del coordinamento intercomunale, per quanto non previsto nella presente convenzione, può essere disciplinato dall'Assemblea con apposito regolamento, nel rispetto delle norme sull'ordinamento delle autonomie locali e dei principi sul funzionamento degli organi amministrativi.

Art. 5 – Commissione di Vigilanza

1. L'Assemblea di coordinamento intercomunale nomina al proprio interno una Commissione di Vigilanza composta di tre membri, la quale è incaricata di verificare anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati da Acque del Chiampo Spa e dalla Assemblea di Coordinamento Intercomunale. I membri della Commissione vengono confermati o rinnovati ogni tre anni ed immediatamente sostituiti dall'Assemblea in caso di cessazione anche anticipata dall'incarico.

2. I membri della Commissione sono eletti con votazione segreta e con voto obbligatorio limitato a due, senza vincolo di appartenenza ai gruppi di cui al successivo periodo. Per la validità della votazione è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea. Le schede bianche e quelle nulle non vengono computate per determinare la suddetta maggioranza.

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In ogni caso deve essere garantita l'elezione di almeno un componente in rappresentanza dei Comuni con partecipazione societaria fino al 3%, un componente in rappresentanza dei comuni con partecipazione societaria superiore al 3% e fino al 6% e un componente in rappresentanza dei comuni con partecipazione societaria superiore al 6%. In caso di parità di voti, nell'ambito di ciascun gruppo, prevale il componente che rappresenta il comune con partecipazione societaria più elevata e in caso di ulteriore parità, quello che rappresenta il comune di maggiore dimensione demografica.

3. La Commissione può chiedere ad Acque del Chiampo la documentazione indispensabile allo svolgimento dei propri compiti. La commissione relazione annualmente alla Assemblea di coordinamento intercomunale circa le risultanze della propria attività. Parimenti, il Collegio Sindacale relazione sinteticamente alla Assemblea di coordinamento intercomunale, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 6 – Obblighi e garanzie

1. La gestione associata dei servizi pubblici degli Enti locali da parte di Acque del Chiampo SPA deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella Società.

2. Ciascun Ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente alla Assemblea di coordinamento proposte e problematiche attinenti al servizio idrico integrato.

Art. 7 – Recesso

1. La perdita della qualità di socio in Acque del Chiampo SPA determina l'automatico recesso dalla presente Convenzione.

Per il Comune di ALTISSIMO: Livio Bertoia (firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Per il Comune di CHIAMPÒ: Maddalena Sorrentino (firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Per il Comune di CRESPIADORO: Pier Paolo Cartisano (firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Per il Comune di NOGAROLE VICENTINO: Pasquale Finelli (firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Per il Comune di SAN PIETRO MUSSOLINO: Gabriele Tasso (firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Per il Comune di BRENDOLA: Massimiliano Spagnuolo (firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Per il Comune di LONIGO: Pasquale Finelli (firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Per il Comune di MONTORSO VICENTINO: Elisa Conforto (firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Per il Comune di MONTECCHIO MAGGIORE: Roberto Borghero (firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Per il Comune di ARZIGNANO: Stefania Di Cindio (firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)